

REGOLAMENTO PROVINCIALE VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 5/9/2017

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, le procedure per il rilascio ed il rinnovo del decreto di nomina a “Guardia Giurata Volontaria Ittica e Venatoria” di cui alle seguenti norme:

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, art. 133;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.”;
- D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, art. 163, comma 3;
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” s.m.i. art. 27, comma 1, lett. b);
- L.R. 5 gennaio 1995 n.7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, artt. 36 e 37;
- R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 – G.U. 23/01/1932 “Testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime”, art. 31;
- L.R. 03-06-2003 n. 11 “Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”, art. 30.

2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento provinciale delle guardie volontarie di cui agli art. 27, comma 7, della legge 157/92 e art. 36, comma 5, L.R. n. 7/95, R.G. n.1604/31 del 11/2003.

3. Sono esclusi dall'attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli istituti privati di cui agli art.13, 14, 33 della L.R. 7/95 (AFV, ATV, ZAC).

Articolo 2 - Funzioni della Provincia di Ancona

1. Le funzioni e i compiti amministrativi per il conferimento ed il rinnovo del decreto di Guardia Giurata Volontaria Ittica e Venatoria si riferiscono in particolare a:

a) conferimento o rinnovo della qualifica di GGV per la vigilanza sull'attività venatoria nel territorio della provincia di Ancona, delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale e di quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale.

b) conferimento o rinnovo della qualifica di GGV per la vigilanza sull'attività piscatoria nel territorio della provincia di Ancona, delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale e di quelle delle associazioni di protezione ambientale

riconosciute dal Ministero dell'ambiente, che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale.

2. Il decreto di nomina e rinnovo del decreto di GGV è rilasciato a seguito di procedimento preordinato ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare o rinnovare il provvedimento finale.

Articolo 3 – Criteri per la nomina a GGV

1. La domanda di rilascio in bollo deve essere presentata e firmata congiuntamente dal Presidente provinciale dell'associazione di appartenenza della GGV e dall'interessato.

2. Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 resa e firmata dall'interessato dalla quale risulti:

- luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e stato di famiglia;
- di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni amministrative per violazioni in materia ittica, venatoria ed ambientale;
- di non essere persona nei cui confronti sia stata adottata una delle misure di cui alla legge n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere persona alla quale siano state inflitte nell'ultimo biennio sanzioni amministrative contemplate dall'art. 75 D.P.R. n. 309/1990, ovvero il provvedimento cautelare della chiusura dei pubblici esercizi previsto dall'art. 79, comma 6, del medesimo decreto;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
- di essere consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, l'ufficio provvederà alla segnalazione del nominativo all'autorità competente.

2 – Originale o copia autentica di attestato di frequenza con esame finale positivo del corso di guardia giurata volontaria, rilasciato dall'ente/associazione che ha organizzato il corso e dal quale risulti la durata (in ore), il programma e il luogo e le date di svolgimento del corso.

3 – Due foto tessera recenti di cui una legalizzata.

4 – Una marca da bollo per il rilascio del decreto.

3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la sussistenza dei requisiti e a richiedere, il certificato del casellario giudiziario, carichi pendenti e, ove necessario, ogni ulteriore elemento, anche presso organi di polizia, utili per valutare la "buona condotta". Non sussistendo motivi ostativi si procederà al rilascio del decreto di nomina dal dirigente del settore.

4. La nomina avviene una sola volta e tutti i successivi decreti, anche perfezionati oltre la scadenza biennale, sono da considerare come rinnovi. La durata della nomina è fissata in anni due. Resta ferma la facoltà per il dirigente competente di sospendere o revocare il provvedimento rilasciato qualora venisse a conoscenza di circostanze che si oppongono alla conservazione del titolo medesimo.

Articolo 4 – Criteri per il rinnovo della nomina di GGV

1. La domanda di rinnovo in bollo deve essere presentata e firmata congiuntamente dal Presidente provinciale dell'associazione di appartenenza GGV e dall'interessato.

2. Il termine per la presentazione della stessa è fissato tra il 120° e il 90° giorno dalla scadenza indicata nel decreto, in caso di presentazione di domanda oltre il termine sopraindicato, l'ufficio provvederà ugualmente al rinnovo, fatte salve le tempistiche necessarie alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori.

3. La durata del rinnovo, non avrà effetti retroattivi e decorrerà dalla data del decreto di rinnovo.

4. La stessa, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 1 del rilascio, dovrà contenere la dichiarazione del presidente dell'associazione circa l'espletamento dei servizi annuali obbligatori di cui all'art. 6 del presente Regolamento e la partecipazione - nell'ultimo biennio precedente all'istanza – al corso di aggiornamento a guardia ittica o venatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Dovrà, inoltre, essere allegata una marca da bollo per il rinnovo del decreto.

6. La mancata effettuazione dei servizi annuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento e partecipazione ai corsi di aggiornamento nei due anni precedenti la domanda di rinnovo è motivo di diniego.

7. Dopo i primi quattro rinnovi del tesserino di riconoscimento, ne verrà rilasciato uno nuovo e l'interessato dovrà allegare alla relativa domanda di rinnovo due foto tessera recenti di cui una legalizzata.

8. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la sussistenza dei requisiti e a richiedere, certificato del casellario giudiziario, carichi pendenti e, ove necessario, ogni ulteriore elemento, anche presso organi di polizia, utili per valutare la "buona condotta", non sussistendo motivi ostativi, si procederà al rilascio del decreto di rinnovo a firma dal dirigente. Resta ferma la facoltà per il dirigente competente di sospendere o revocare il provvedimento rilasciato qualora venisse a conoscenza di circostanze che si oppongono alla conservazione del titolo medesimo.

Articolo 6 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate

1. Le associazioni e le GGV ad esse associate sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali, e di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Le Guardie Giurate Volontarie, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:

- a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dell'utenza, fornendo ove richiesto informazioni e indicazioni nelle materie di competenza;
- b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti;
- c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV;
- d) compilare verbali di accertamento, rilasciandone copia al trasgressore utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente e secondo le disposizioni impartite;

- e) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando, con apposita relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo;
 - f) partecipare ai corsi di aggiornamento;
 - g) prestare individualmente, nel biennio di validità del decreto di nomina, un minimo di dodici servizi annuali, di almeno tre ore ciascuno.
3. Alle GGV, ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. n. 7/1995 e 30 della L.R. n. 11/2003, è vietato svolgere attività venatoria o di pesca durante l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 7 - Coordinamento della vigilanza volontaria

1. Il coordinamento dell'attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie è svolto dalla Polizia Provinciale di Ancona.
2. Ogni associazione dovrà individuare un referente operativo, con funzione di raccordo fra le guardie ed il Servizio di Polizia Provinciale.
3. L'attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente dalle associazioni, garantendo una adeguata azione di coordinamento del servizio.
4. Le associazioni, attraverso i loro referenti operativi, predisporranno i programmi di vigilanza con i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone.
5. Le associazioni, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro associati, attraverso il referente operativo o suo delegato dovranno:
 - a) partecipare alle riunioni di coordinamento delle attività di vigilanza;
 - b) inviare trimestralmente alla Polizia Provinciale il programma dei servizi che verranno espletati con i nominative delle guardie operanti;
 - c) garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 24 giornate di servizio per ciascuna GGV nel biennio di validità del decreto;
 - d) garantire per ogni GGV idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Norme di comportamento e modalità di servizio

1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di comportamento e modalità di servizio:
 - a) nell'esercizio delle proprie funzioni, le GGV dovranno qualificarsi mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento e dell'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia di Ancona;
 - b) le GGV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, non dovranno indossare vestiario che ingeneri confusione alcuna, con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o locali;
 - c) le Guardie Giurate, dovranno rispettare le direttive ricevute, con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile della propria Associazione;
 - d) ogni intervento della guardia giurata volontaria dovrà essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte;

e) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l'esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 10/08/1998 n. 33;

f) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/08/1998 n. 33, le eventuali infrazioni, vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali va consegnata al contravventore. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale è trasmesso senza ritardo alla Polizia Provinciale, per dar luogo alla dovuta notifica, indicando sempre le motivazioni della mancata contestazione immediata.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

1. Ferme restando la responsabilità civile e penale per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, e quanto già previsto nel presente regolamento in merito alle conseguenze derivanti dall'assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'ottenimento della nomina a GGV, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione;
- b) la proposta di sospensione temporanea dall'incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione successiva alla prima;
- c) la proposta di revoca del decreto in caso di reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);

2. Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal dirigente del settore.

3. Il dirigente del settore quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), contesta per iscritto l'addebito all'Associazione interessata e alla GGV medesima.

4. Entro trenta giorni dalla notifica dell'addebito, le parti in causa, possono inviare una memoria scritta o chiedere di essere sentiti in merito alla contestazione.

5. Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, il dirigente del settore conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione.

Articolo 10 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

2. La precedente deliberazione di Giunta Provinciale del 14/02/2006 n. 84 avente ad oggetto "Competenze trasferite alla Provincia con D.Lgs. n. 112/98 - Riapprovazione criteri per il rilascio ed il rinnovo dei decreti dirigenziali di nomina delle Guardie Giurate Volontarie Ittiche e Venatorie – Validità biennale del decreto di nomina" è abrogata.